Allegato 1

COMUNE DI RHO

Piano Sociale di Zona
Comuni del Rhodense

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DIURNI PER LE PERSONE DISABILI RESIDENTI NELL'AMBITO DEL RHODENSE

COMUNE DI RHO

Piano Sociale di Zona
Comuni del Rhodense

Parte Prima
NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Finalità

1. Con il presente regolamento si intende costituire un sistema uniforme ed omogeneo in tutto il territorio dell'ambito del rhodense, per l'accesso ai servizi diurni delle persone con disabilità psichica, fisica e/o sensoriale, con meno di 64 anni di età, per le quali sia stato riconosciuto la condizione di handicap in base al all'art. 3 commi 1 e 3 della L.104/92;
2. Il regolamento si propone di rappresentare una regolamentazione estesa a tutte le reti di servizi dell'area disabili.

Art. 2 Principi alla base del regolamento

1. Il principio su cui è basato il presente regolamento è la solidarietà, il rispetto e la promozione della persona disabile quali che siano l'origine, la natura o la gravità delle sue difficoltà;
2. Ogni progetto, relativo alle persone disabili, deve essere pensato e realizzato nel pieno rispetto della persona e dei suoi diritti;
3. A tal fine, cardine di ogni intervento diventa il progetto di vita della persona disabile, intorno al quale ruotano tutti i soggetti che con la persona concorrono a renderne possibile la realizzazione;
4. Il presente regolamento si propone di essere strumento per favorire la definizione congiunta e condivisa del progetto di vita, definendo precisi spazi e garanzie a tale principio.

Art. 3 Obiettivi del regolamento

1. Obiettivo del regolamento è dunque quello di:
   a) definire percorsi di accesso ed individuazione di servizi appropriati nell'esclusivo interesse del ben-essere della persona disabile;
   b) costruire percorsi di accompagnamento e orientamento alla famiglia al fine di rafforzare il percorso di libera scelta delle famiglie;
   c) stabilire regole economiche di contribuzione omogenee sul territorio dell'ambito;
   d) definire un luogo di attenzione, connessione e raccordo multidisciplinare dei progetti di vita delle persone
2. Tale regolamento è posto quindi simultaneamente a garanzia:
   a) della centralità del progetto di vita delle persone disabili, che non si realizza esclusivamente nella fruizione dei servizi di cui al presente regolamento;
   b) della sostenibilità economica nel tempo dello stesso;
3. Quest'ultima è intesa come:
   a) La sostenibilità economica dei costi della retta per l'accesso alla rete di servizi diurni da parte della persona disabile indipendente dalle unità di offerta alla quale la persona accede;
   b) La sostenibilità economica dei costi del sistema relativo alla spesa prodotta dagli ingressi in reti di servizi diurni per disabili attraverso la costituzione di un fondo solidale tra i Comuni.

Art. 4 Strumenti di applicazione

1. Il presente regolamento si avvale di due fondamentali strumenti:
   a) **Il Documento Applicativo** che contiene le indicazioni tecniche aggiornabili per una corretta e puntuale gestione delle norme previste dal Regolamento. Il documento è approvato con cadenza annuale dall'Assemblea dei sindaci. Il presente documento è

automaticamente prorogato, qualora non intervengano modifiche rispetto all'anno precedente, oppure essere portato in approvazione prima della scadenza in caso di rilevanti modificazioni delle situazioni dei servizi o della normativa nazionale o regionale di riferimento che alterino in maniera sostanziale i contenuti.

b) **L'Unità Multidimensionale d'Ambito (U.M.A.)**: E' lo strumento che svolge una funzione di progettazione e orientamento a favore della famiglia e che garantisce la definizione e l'accompagnamento del progetto di vita in relazione ai bisogni espressi e ai servizi esistenti. Si realizza qui l'integrazione tra i servizi specialistici coinvolti e i comuni di residenza per la realizzazione del progetto e per la fruizione di servizi appropriati. L'UMA è costituita in base alla sottoscrizione di un protocollo di intesa tra i Comuni dell'ambito del rhodense, ASST Rhodense. L'UMA è composta da:
   - N. 1 assistente sociale ambito;
   - N. 1 psicologo ASST Rhodense;
   - N. 1 specialista medico relativamente alla patologia di che trattasi;
   - N. 1 assiste sociale del comune di residenza della persona;
   - N. 1 responsabile amministrativo dell'ufficio di piano.

Art. 5 Tipologie di reti di servizi

1. Le reti di servizi oggetto del presente regolamento con riferimento alla normativa regionale vigente, sono le seguenti:

RETE DI SERIVZI	SISTEMA DI WELFARE	DIPSPOSIZIONI DI FUNZIONAMENTO
Centro Diurno Disabili	Welfare socio sanitario	Servizi accreditati, dgr 8494/02
Centri Socio educativi	Welfare socio assistenziale	Servizi accreditabili, dgr 20763/05
Servizi di Formazione all'Autonomia	Welfare socio assistenziale	Servizi accreditabili, dgr 7433/08
Servizi territoriali sperimentali	Welfare socio assistenziale	Definiti provvisoriamente nel Documento Applicativo

2. Il presente regolamento definisce le regole di contribuzione per l'accesso alle suddette reti di servizi; possono essere oggetto del presente regolamento esclusivamente:
   a) le unità di offerta socio sanitarie accreditate secondo le disposizioni della Regione Lombardia;
   b) le unità di offerta socio assistenziali, accreditate sperimentalmente secondo standard e requisiti prescritti nel documento applicativo di cui al precedente art. 4;
3. La vigilanza relativa all'esistenza e alla permanenza degli standard di accreditamento riguardo alle reti di servizi del welfare socio assistenziale e affidata ai Comuni dell'ambito del rhodense che potranno provvedere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con la ASL per la delega di tale funzione.

Art. 6 Livelli Essenziali di Assistenza

1. Per le reti di servizi del sistema socio sanitario la ripartizione delle spese di gestione dei servizi viene effettuata sulla base dei livelli essenziali di assistenza come definiti dalla normativa nazionale (DPCM 29.11.2001) e regionale;
2. Il costo del servizio è composto da una tariffa sanitaria (a carico del bilancio sanitario) e da una retta a carico del Comune o della famiglia che viene corrisposta con le modalità definite dal presente regolamento;

3. Per le reti di servizi appartenenti al sistema socio assistenziale, non è attualmente definita alcuna disposizione legislativa in materia di LiveAs; la ripartizione del costo del servizio tra il Comune e la famiglia è disposta pertanto ai sensi del presente regolamento.

Art. 7 Costituzione del fondo solidale

1. I Comuni del rhodense costituiscono un fondo finalizzato all'integrazione del pagamento della quota sociale delle rette di inserimento delle persone disabili nelle strutture di cui al precedente articolo 5;
2. Il Fondo Solidale, viene alimentato mediante una quota derivante dal FNPS, in forma di voucher all'utente per l'accesso alla rete dei servizi; la quota complessiva è determinata annualmente dal competente organo programmatorio in seno al Piano di Zona e recepita nel documento applicativo di cui al precedente art. 4

Parte Seconda
ACCESSO ALLE RETI DI SERVIZI DIURNI

Art. 8 Principi relativi all'accesso

1. Il sistema lombardo stabilisce il criterio di libera scelta nell'accesso alle reti di servizi per i disabili compatibilmente con il requisito dell'appropriatezza delle prestazioni erogate in relazione al bisogno assistenziale; la libera scelta si esercita tra le reti di servizi accreditate una volta valutata, in seno UMA l'appropriatezza degli interventi rispetto al benessere della persona disabile;
2. L'utente e il nucleo familiare di convivenza (o eventualmente altre persone civilmente obbligate cosi come definite della normativa vigente) hanno pertanto piena titolarità e libertà di scelta rispetto all'unità di offerta alla quale accedere sia essa appartenente alla rete dei servizi socio assistenziale o socio sanitaria, purché accreditate in via definitiva o provvisoria;
3. Per favorire il pieno esercizio del suddetto diritto viene identificata una funzione di orientamento e accompagnamento alle famiglie verso scelte pienamente consapevoli e orientate al benessere complessivo della persona disabile; a tal fine viene identificata una funzione di "case manager" nell' UMA di cui al precedente art. 4;
4. Essa rappresenta, uno strumento di orientamento per la famiglia, di prima progettazione degli interventi, accompagnamento verso scelte consapevoli, in una logica di costruzione di un sistema di interventi appropriati rispetto al bisogno della persona.

Art. 9 Percorso per l'accesso alle reti di offerta diurne

1. Per l'accesso alle reti di offerta l'utente o il suo legale rappresentante o l'amministratore di sostegno o un suo familiare presenta domanda al comune di residenza, allegando la Certificazione di cui alla Legge 104/92 sulla situazione di handicap;
2. La domanda di accesso, verrà inviata all'UMA, alla quale compete:
    a. ricostruzione dei percorsi e della storia che conducono alla domanda;
    b. valutazione della richiesta e verifica dei requisiti;
    c. avvio delle competenze previste per la costruzione del progetto alla persona (secondo le modalità di cui all'allegato;
    d. orientamento alla famiglia;
    e. accompagnamento verso i diversi interventi previsti nel progetto.
3. La conclusione del presente processo potrà concretizzarsi con l'accesso alla rete dei servizi diurni; l'UMA dovrà in tal caso definire:
    a. la progettazione degli interventi condivisa con la famiglia;

b. le modalità di inserimento al servizio prescelto secondo il progetto individuale elaborato, previo accertamento di disponibilità di posti;

4. Il processo di cui al presente articolo dovrà concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di accesso.

Art. 10 Procedimento per l'accesso al Fondo Solidale

1. Per l'accesso al Fondo Solidale da parte del Comune è necessario che l'utente:
   a. sia residente in uno dei Comuni dell'ambito del rhodense;
   b. abbia ottenuto l'idonea valutazione da parte dell'UMA.

Art. 11 Compiti dei soggetti coinvolti

1. Nella gestione del processo stabilito dal presente regolamento ciascun soggetto è titolare dei seguenti compiti e funzioni:
   a. Amministrazioni Comunali:
      i. raccolta delle domande per l'accesso alla rete di servizi e di integrazione retta;
      ii. trasmissione domanda all'UMA;
      iii. partecipazione all'UMA con un proprio rappresentante;
      iv. definizione e ripartizione della retta ai sensi dei successivi artt. 12 e 13 ;
      v. pagamento della quota di propria competenza come stabilito dal successivo art. 14
   b. UMA:
      i. valutazione della richiesta e dell'idoneità all'accesso;
      ii. orientamento alla famiglia;
      iii. definizione del progetto e indicazione della rete di servizi appropriata se tra a quelle previste nel presente regolamento;
      iv. valutazione della possibilità di inserimento nella struttura individuata e accompagnamento della famiglia verso eventuali altre soluzioni;
      v. il monitoraggio del progetto;
      vi. Le funzioni dell'UMA come sopra declinate fanno riferimento alle nuove richieste di intervento; per quanto attiene alle persone già inserite in servizi diurni alla data del presente regolamento, l'UMA procederà esclusivamente alla definizione del punto B5 a meno di diversa richiesta da parte della famiglia;
   c. Ufficio gestione di piano:
      i. erogazione del voucher (di cui al precedente art. 7) alla struttura prescelta dalla famiglia;
   d. Utente e/o familiari:
      i. partecipazione alla definizione del progetto di vita;
      ii. versamento della quota a carico dell'utente, se dovuta, in base a quanto stabilito dall'art.13 e 14 del presente regolamento.

Art. 12 Ripartizione della retta dei servizi

1. La retta del servizio diurno è determinata dal costo del servizio detratta la quota a carico del sistema sanitario (ove presente), così come stabilita dalle disposizioni regionali;
2. La retta è ripartita tra l'utente e il Comune di residenza secondo le disposizioni del presente regolamento;
3. Il Comune definisce la ripartizione della quota sociale della retta a seguito di istruttoria in applicazione di quanto previsto all'art. 3 del presente regolamento;
4. La ripartizione della retta è così costituita:

a. quota a carico del Comune di residenza;
b. voucher (ove presente);
c. quota a carico dell'utente, di cui all'art. 13;

5. Retta del servizio = quota a carico del Comune + quota a carico dell'utente + voucher.

Art. 13 Partecipazione dell'utente al pagamento della retta

1. In relazione alla natura dei servizi oggetto del presente regolamento, l'utente è tenuto al pagamento di una quota giornaliera a carico nell'utente al servizio, stabilita annualmente nel documento applicativo e calcolata in base all'ISEE ai sensi del DPCM 159/13 e successive modifiche e integrazioni;
2. Il calcolo della quota a carico dell'utente viene effettuato in base al criterio della progressione lineare;
3. Gli utenti dei servizi residenziali che provvedono in quota parte al sostegno degli oneri del ricovero sono esonerati dal pagamento della quota di compartecipazione del centro diurno.

Art. 14 Modalità pagamento retta

1. Il pagamento della retta all'Ente Gestore del servizio avviene, di massima, nei seguenti termini:
   a. L'ASC Sercop verserà all'ente gestore esclusivamente la quota sostenuta con risorse pubbliche;
   b. Gli utenti dei servizi verseranno la quota di propria competenza secondo la quantificazione e le modalità stabilita nel documento applicativo;
   c. L'ufficio di piano verserà all'ente gestore il voucher secondo la quantificazione stabilita nel documento applicativo.

Art. 15 Controllo e verifiche

1. Il controllo sul rispetto del presente regolamento compete ad una commissione composta da:
   a. N. 1 rappresentanti nominati dalle Associazioni di tutela dei disabili;
   b. N. 1 rappresentante nominato dalla Conferenza dei Sindaci;
   c. 1n. Responsabile dell'Ufficio di Piano;
2. La commissione si riunisce 2 volte all'anno per lo svolgimento delle attività di verifica e controllo.

Art. 16 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 31.08.2018.